

N. R.G. OMISSIS



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.ssa OMISSIS

dr.ssa OMISSIS

dr.ssa OMISSIS

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa in grado d'appello

**DA**

**Alfa (giornale)**

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**Beta (società cooperativa)**

**APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALI**

avente ad oggetto:

Diritti della personalità (anche della persona giuridica)  
sulle seguenti conclusioni.

Per Alfa

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma integrale dell'impugnata sentenza,

nel merito:

- riformare l'ordinanza del Tribunale di Milano del 13.6.2019 a definizione del giudizio R.G. OMISSIS nelle parti indicate negli scritti difensivi in atti, in quanto infondata e affetta dai vizi prospettati e per l'effetto respingere tutte le domande proposte in primo grado dalla ricorrente e conseguentemente condannare l'appellata a rifondere alle parti le somme versate in esecuzione dell'impugnato provvedimento, con interessi e rivalutazione dalla data di incasso alla restituzione;
  - in caso di denegato rigetto dell'impugnazione per quanto attiene il merito della valutazione dello scritto oggetto di causa, riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando e riducendo la quantificazione del danno effettuata nella sentenza impugnata, in considerazione di quanto dedotto negli atti del giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla parziale restituzione delle somme versate in esecuzione dell'impugnato provvedimento, con interessi e rivalutazione dalla data di incasso alla restituzione ;
  - riformare l'ordinanza del Tribunale di Milano del 13.6.2019 a definizione del giudizio R.G. OMISSIS, per quanto attiene il capo con cui è stata ordinata la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. e la creazione di un link web;
- in ogni caso:

con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.

Per Beta

In via principale, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza e in accoglimento dell'appello incidentale

- a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio e/o molesto, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 215/03, del comportamento tenuto da Alfa e consistente nell'aver pubblicato in data 31.8.2017 l'articolo meglio indicato in narrativa recante i titoli "TURPE SPECULAZIONE. ELENCO DEI PAPPONI CHE SI ARRICCHISCONO CON LA TRATTA DEI NERI. Nel 2016 fatturati milionari per Coop e associazioni cattoliche" e "I buoni che si arricchiscono con i migranti", nonché la tabella nella quale è indicato il nominativo dell'odierna appellata; o comunque nell'aver pubblicato i predetti titoli e l'allegata tabella;
- b) confermare nel resto l'impugnata ordinanza, rigettando integralmente l'appello proposto da Alfa

In subordine

c) rigettare l'appello di Alfa, confermando integralmente l'impugnata ordinanza.

In ogni caso,

d) con vittoria di spese e competenze del grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria, ferma l'irrelevanza di qualsiasi accertamento istruttorio, solo in denegato subordine, si ribadiscono le istanze formulate in primo grado e qui di seguito trascritte: "Si chiede di essere ammessi a prova per interpellato e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, con i testi che ci si riserva di indicare".

### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Alfa esponeva che il Tribunale di Milano, prima sezione civile, con ordinanza del 13.06.2019, emessa al termine del procedimento instaurato con rito sommario, aveva accolto la domanda proposta in subordine da Beta di accertamento della portata diffamatoria dell'articolo "Turpe speculazione. Elenco dei papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri. Nel 2016 fatturati milionari per Coop ed associazioni cattoliche" e lo aveva condannato al risarcimento del danno in suo favore, quantificato in euro 25.000,00. L'appellante, ritenendo la decisione del Tribunale erranea, ne chiedeva la riforma.

Nel giudizio si costituiva Beta, insistendo per la conferma della decisione nella parte in cui aveva accolto le sue richieste, proponendo a sua volta appello incidentale avverso il capo della ordinanza che aveva respinto la domanda di accertamento del carattere discriminatorio e/o molesto della condotta di Alfa. Non essendo possibile conciliare la lite, all'udienza del giorno 22.09.2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte, concessi cinquanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito delle eventuali repliche, tratteneva la causa in decisione.

Nel presente grado, la difesa di parte appellante in via principale articola quattro motivi di impugnazione volti a censurare l'ordinanza che ha ritenuto il carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato in data 31.08.2017, la sussistenza del diritto della cooperativa al risarcimento del danno in suo favore, e ha ordinato la pubblicazione del dispositivo del provvedimento su Alfa, a caratteri doppi del normale.

Con il primo motivo di appello, Alfa lamenta l'illegittimità del mutamento della domanda in corso di causa operata da controparte.

Assume, infatti, che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente interpretato come mera riqualificazione e non già come introduzione di una domanda nuova, la richiesta svolta da Beta non già solo di accertamento della natura discriminatoria della molestia da lei inizialmente prospettata, ma di risarcimento della natura diffamatoria a mezzo stampa dell'articolo in contestazione. Tale riqualificazione non rientrerebbe nei limiti della c.d. emendatio libelli, la cui legittimità è confermata dalla giurisprudenza di Cassazione, integrando al contrario un caso di mutatio libelli. Invero, Alfa assume che l'illegittimità di tale richiesta troverebbe fondamento in considerazione della circostanza secondo la quale, essa aveva comportato addirittura la modifica di uno degli elementi identificativi della domanda, costituito dal soggetto agente. Ad avviso dell'appellante principale, infatti, Beta, proponendo la domanda di accertamento della sussistenza di una molestia discriminatoria, aveva, in un primo momento, agito per la tutela di un diritto di terzi (in questo caso, i migranti), mentre, all'atto di formulare irrualmente, la domanda di risarcimento del danno da ritenuta diffamazione, aveva agito nel proprio interesse per la tutela della sua reputazione.

Con il secondo motivo di appello, Alfa lamenta poi erroneità e contraddittorietà della decisione laddove ha ritenuto che l'articolo pubblicato avesse effettivamente carattere diffamatorio. Il Giudice di prime cure, così valutando, avrebbe tanto omesso di riconoscere le scriminanti del legittimo esercizio di cronaca e di critica, quanto erroneamente sovrapposto entrambe, connotate da differenti elementi. Infine, censura la decisione anche nella parte in cui il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l'ampio ambito di operatività della critica giornalistica. A riguardo, infatti, rileva che lo stesso Tribunale di Milano ha riconosciuto la corrispondenza al vero dei fatti descritti nell'articolo, nonché la sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione della notizia. Il Giudice avrebbe tuttavia errato nel ritenere che le espressioni utilizzate nell'articolo avessero carattere diffamatorio, non considerando che il giornalista OMISSIS si era solo limitato a manifestare il proprio pensiero rispetto alla "gestione della res pubblica" (ossia, alla distribuzione non oculata di fondi alle cooperative impegnate nell'attività di accoglienza dei migranti). Afferma, inoltre, parte appellante che tale manifestazione del pensiero s'inserisce nel contesto di un acceso dibattito pubblico che ha visto l'aumento degli utili delle cooperative (tra cui l'appellata Beta) al centro di molteplici articoli giornalistici e trasmissioni televisive nazionali. In tale contesto l'autore del testo si sarebbe limitato a fornire un proprio contributo, esponendo unicamente "dati e valutazioni" relativi all'organizzazione "di un intero sistema" (ibidem). La sintesi operata dal Giudice nella pronuncia appellata avrebbe in realtà travisato il contenuto dell'articolo asseritamente diffamatorio.

Con il terzo motivo d'appello, Alfa censura la motivazione anche con riguardo alla ritenuta sussistenza del danno non patrimoniale patito da Beta quale

conseguenza dell'articolo in esame. Alfa assume, infatti, che, non avendo la Beta adempiuto al proprio onere probatorio rispetto ai danni subiti, il riconoscimento della loro esistenza sarebbe privo di giustificazione. Sostiene, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe ommesso di motivare in punto di nesso eziologico tra i presunti danni e la pubblicazione dell'articolo da parte di Alfa. Il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente – ed in contrasto con la giurisprudenza di Legittimità – fatto direttamente derivare dall'accertamento della diffamazione a mezzo stampa il danno-conseguenza, limitandosi alla “articolazione di mere frasi di stile” che avrebbero condotto alla presunzione dell'esistenza dei danni, senza che, ad avviso di Alfa, ci fosse una “connessione concreta con il caso di specie”.

Con il quarto e ultimo motivo d'appello, Alfa si duole dell'erroneità e contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui ha ordinato la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. del dispositivo a caratteri doppi del normale sul quotidiano Alfa, nonché sul sito internet, sanzione a suo avviso sproporzionata e in contrasto con la natura meramente riparatoria della previsione di cui all'art. 120 c.p.c. Il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto debitamente in conto il risarcimento del danno già riconosciuto a Beta, così perseguendo con l'ordine una finalità punitiva.

A sua volta, con appello incidentale, Beta lamenta erroneità e contraddittorietà della decisione nella parte in cui ha rigettato l'originaria domanda di accertamento del carattere discriminatorio e/o molesto della condotta di controparte, chiedendone la parziale riforma. In modo non condivisibile il Tribunale avrebbe giustificato l'esclusione della molestia associata, quale forma di discriminazione, in considerazione della ritenuta mancanza di un rapporto di sovraordinazione tra Alfa e Beta, requisito in realtà non previsto dalla normativa del settore, di cui al D.lgs. 215/2003, né dalla Direttiva 2000/43 e sottolinea come, al contrario, “la tutela antidiscriminatoria ha sempre avuto quale punto focale la condotta piuttosto che il suo agente”.

Tanto premesso, procedendo all'esame del primo motivo di appello articolato dalla difesa di Alfa, la Corte ritiene, sulla base delle ragioni di seguito esposte, che la censura di Alfa secondo cui sarebbe illegittima, in quanto tardiva, la domanda precisata dinnanzi al Giudice di Prime cure da Beta, sia priva di pregio.

Affinché si possa comprendere al meglio la problematica in esame, appare opportuno richiamare brevemente le vicende processuali del primo grado svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione. In data 1° dicembre 2017 la Beta depositava ricorso ex art 702 bis c.p.c. qualificato ai sensi dell'art 28 D.Lgs 150/2011 chiedendo che venisse accertato il carattere discriminatorio della condotta di Alfa consistente nella pubblicazione in data 31 agosto 2017 dell'articolo intitolato “Turpe speculazione.Elenco dei papponi che si arricchiscono

con la tratta dei neri. Nel 2016 fatturati milionari per Coop ed associazioni cattoliche”. In quella sede già prospettava come quella medesima condotta rilevasse anche come condotta diffamatoria a mezzo stampa, dal momento che aveva dato origine ad una “offesa alla reputazione” (ricorso pag 3), riservandosi tuttavia di agire in giudizio rispetto alla stessa.

Alla prima udienza del 30 maggio 2018, nel contraddittorio con la difesa resistente, Beta, come riportato nel verbale, espressamente richiedeva, in subordine, la qualificazione della domanda essendo già stati dedotti i fatti costitutivi anche come domanda di risarcimento del danno patito da diffamazione. Con memoria autorizzata del 07.09.2018, la difesa di Alfa assumeva che la domanda di risarcimento del danno da diffamazione era da intendersi del tutto tardiva, generica e comunque riformulata “in violazione dei basilari principi di legittima difesa” e rifiutava il contraddittorio sul punto. Beta ribadiva la richiesta di risarcimento sotto entrambi detti profili con memoria autorizzata del 10.09.2018, facendo espresso riferimento al potere-dovere del giudice riconosciuto dalla Corte di Legittimità di “accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti” (Cass. civ., n. 26511/2017).

Sulla base di quanto esposto, il Giudice di prime cure interpretava quanto dedotto quale semplice modifica della domanda, relativamente alla causa petendi.

Ciò precisato, la Corte ritiene che tale valutazione sia esente da censure. Invero, la Corte di Cassazione – anche a Sezioni Unite – è più volte intervenuta affermando che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. civ., sez. un., n. 12310/2015; si vedano anche, inter alia: Cass. civ., n. 20898/2020; Cass. civ., n. 18546/2020; Cass. civ., n. 31078/2019; Cass. civ., n. 13091/2018). La vicenda in esame è riconducibile nell’ambito della fattispecie astratta descritta dalla Suprema Corte. Invero, le doglianze articolate in primo grado da Beta trovano fondamento in fatti che si possono certamente ritenere costitutivi anche del reato di diffamazione a mezzo stampa. Le affermazioni del giornalista OMISSIS, secondo cui Beta parteciperebbe ad una “turpe speculazione”, e qualificate dalla cooperativa quale molestia discriminatoria, come si dirà più avanti, ne ledono la reputazione e arrecano ad essa un danno. La domanda di risarcimento del danno da diffamazione risulta, pertanto, radicata nella medesima situazione sostanziale dedotta chiaramente nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. La richiesta inizialmente

svolta di tutela contro la discriminazione si fonda, inoltre, non soltanto sui medesimi fatti costitutivi dedotti con la domanda proposta in subordine, ma ha ad oggetto il medesimo petitum, essendo entrambe le domande rivolte all'ottenimento del risarcimento del danno non patrimoniale, alla pubblicazione del provvedimento e all'inibitoria (come ben emerge dalle conclusioni precisate in primo grado).

Diversamente da come prospettato dalla difesa di Alfa non rileva, ai fini di escludere l'ammissibilità della qualificazione invocata in subordine dalla Beta, la circostanza inerente la scelta del rito sommario da lei fatta in primo grado, obbligatoria in tema di azioni a tutela di condotte discriminatorie, non appena si consideri come anche la tutela risarcitoria a seguito di condotta diffamatoria ben possa essere richiesta nelle forme del rito sommario di cognizione.

Ed, ancora, a differenza di quanto argomentato dall'appellante in via principale con il primo motivo di censura, non è ravvisabile una diversità del soggetto che si asserisce legittimato a proporre la richiesta di tutela ex artt 28 D.Lgs 150/2011 e 44 D.Lgs 286/1998, rispetto al soggetto che si asserisce legittimato ad agire per il ristoro del danno da diffamazione, con la conseguenza che la domanda come precisata alla prima udienza avrebbe integrato la proposizione di una illegittima domanda nuova sotto il profilo soggettivo.

Ed, infatti, si deve evidenziare che la difesa di Beta, nel qualificare inizialmente l'originario ricorso come azione contro la discriminazione, non ha in alcun modo agito ex art. 5 D.lgs. 215/2003 prospettando la tutela da parte sua di un interesse altrui e, più precisamente, dei richiedenti protezione internazionale, ma, al contrario, ha proposto domanda affinché venisse accertata la presenza di una molestia discriminatoria associata nei suoi confronti, quale soggetto direttamente danneggiato dall'articolo pubblicato e proprio in questi termini ha motivato. Si vedano, a titolo d'esempio, le considerazioni della Beta relativamente alla creazione del clima di ostilità che detto articolo, a suo avviso, aveva creato nei suoi confronti nella parte in cui l'autore nel suo commento induceva a ritenere che anch'essa fosse un soggetto che viveva alle spalle dei migranti (:“come si può infatti non essere ostili a chi, al pari dei mercati di schiavi, si arricchisce sulla “tratta dei neri”?” (Ricorso ex art. 702 bis c.p.c., p. 8). Ne consegue, pertanto, che è indubbio come nell'ambito delle due prospettazioni in esame la Beta avesse lamentato comunque un proprio danno discriminatorio o da diffamazione che la ledeva direttamente, da verificare in concreto, non residuando spazio per poter ipotizzare la natura di domanda nuova di quella poi precisata in prima udienza, sotto il profilo della differenza dei legittimati attivi, permanendo l'identità del soggetto asseritamente lesionato. A miglior esplicitazione di quanto esposto sul punto pare utile evidenziare, ancora, che la Corte di Giustizia ha più volte affermato che la normativa in materia di antidiscriminazione è rivolta alla

protezione dall'atto discriminatorio, non soltanto di coloro i quali sono portatori del fattore discriminato (in questo caso, la razza o l'origine etnica), bensì anche di chi subisca un trattamento sfavorevole “per motivi di razza o di origine etnica”, pur non avendo questi ultimi l'origine etnica o la razza quale oggetto di discriminazione. La Corte di Giustizia, relativamente alla Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, ha espressamente statuito che “il principio della parità di trattamento sancito da detta direttiva in quest'ambito si applica non in relazione ad una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo art. 1” (C- 303/06, Coleman punto n. 38). Lo stesso può dirsi poi con riguardo alla Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e di cui il D.lgs. 215/2003 ha dato diretta attuazione nel sistema normativo italiano. L'art. 1 della Direttiva, al pari dell'art. 1 della Direttiva 2000/78/CE, stabilisce che obiettivo della stessa è quello di creare “un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento”. Pertanto, la tutela prevista dalle norme in materia di antidiscriminazione si estende anche a coloro i quali patiscano una discriminazione in virtù del legame intercorrente con i soggetti portatori del fattore discriminato.

La lettura del D.lgs. 215/2003 alla luce della giurisprudenza della Corte dell'Unione permetterebbe quindi di ritenere legittimata attiva all'azione civile contro la discriminazione la cooperativa Beta, qualora patisse una molestia discriminatoria come descritta dall'art. 2 co. 3 del Decreto. Non vale ad invalidare tale legittimazione attiva – come affermato invece da parte appellante – la disposizione di cui all'art. 5 del D.lgs. 215/2003. Ai sensi del primo comma dell'art. 5, sono legittimati ad agire per la tutela giurisdizionale dei diritti stabiliti dal Decreto “in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pari opportunità”. La prospettazione svolta da Alfa, a tal riguardo, volta a sostenere come Beta non facesse parte delle associazioni e degli enti inseriti nell'elenco e non potesse, pertanto, essere legittimata ad agire per la tutela giurisdizionale dei diritti dei soggetti discriminati non appare dirimente. E', infatti, sufficiente considerare che nel proporre l'azione civile contro la discriminazione in primo grado, Beta ha agito a tutela del proprio diritto ad essere protetta avverso la molestia discriminatoria, di cui all'art. 2 co. 3 D.lgs. 215/2003 e non, invece, al fine di garantire la tutela di soggetti terzi, perché ne conseguano importanti implicazioni. Si ravvisa, infatti, sia con riguardo alla prospettazione iniziale fatta dalla Beta, che con riguardo alla precisazione della domanda risarcitoria anche sotto il profilo della diffamazione, da lei operata alla prima



udienza, identità dei soggetti legittimati ad agire, dovendosi, pertanto, anche sotto tale profilo, escludere qualsivoglia novità della domanda ritenuta fondata dal Tribunale.

Si impone, pertanto, il rigetto del primo motivo d'appello con necessità di esame nel merito delle censure svolte dall'appellante principale con riferimento alla contestata natura diffamatoria dell'articolo pubblicato da Alfa.

I motivi sul punto esposti non possono trovare accoglimento. Il Tribunale ha correttamente giudicato diffamatorio il tenore dell'articolo, escludendo l'applicazione delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica. Come noto, la responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa origina dal danno ai "diritti inviolabili" all'onore e alla reputazione di un terzo (Cass. civ. 25423/2014), ad esso arrecato dalla diffusione di notizie lesive tramite, inter alia, la pubblicazione di un articolo. Il bilanciamento con il diritto costituzionalmente protetto alla manifestazione del pensiero e alla libertà di stampa (Art. 21 Cost.) comporta che l'illiceità della diffusione delle notizie lesive dell'altrui reputazione e dell'altrui onore sia tuttavia esclusa qualora sussistano le scriminanti menzionate. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte statuito che "la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza)" (Cass. civ., n. 16506/2019). Allo stesso modo, relativamente al diritto di critica, la Suprema Corte ha affermato che i presupposti per il legittimo esercizio dello stesso sono "a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione" (Cass. civ., n. 2357/2018). Ciò premesso, la Corte ritiene che sia priva di errori e, pertanto, condivisibile l'analisi svolta nell'ordinanza impugnata. Il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente osservato come i fatti esposti nella pubblicazione del 31.08.2017 corrispondessero al vero. La stessa Beta non ha contestato la verità oggettiva dei dati relativi al fatturato e all'utile ricavati negli anni 2015 e 2016 esposti nella tabella al termine dell'articolo, intitolata "IL GRANDE AFFARE. Fatturati e utili di bilancio 2016 e 2015 coop che gestiscono accoglienza". Risulta pertanto soddisfatto il requisito della verità dei fatti riportati. Il Tribunale di Milano ha rilevato poi come non si potesse dubitare dell'interesse che i lettori del quotidiano Alfa hanno alla conoscenza dei costi sostenuti dallo Stato per l'attività di

accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Correttamente, ha ritenuto, quindi, che fosse soddisfatto anche il requisito della c.d. pertinenza, ossia della sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, nonché il requisito dell'esistenza di un pubblico interesse alla divulgazione non essendo dubitabile la rilevanza e l'attualità del tema dell'immigrazione negli ultimi anni oggetto anche di scontri politici. In ultimo, il Giudice ha, invece, ritenuto che l'articolo non presentasse il carattere della c.d. continenza, con conseguente natura diffamatoria del testo.

La Corte ritiene di dover integralmente condividere tale valutazione. La continenza consiste nella correttezza formale (ossia, "mancanza di espressioni denigratorie", Cass. pen., 2305/2017) e sostanziale (ossia "non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse", Cass. civ., n. 1434/2015) della pubblicazione, la quale non deve veicolare un'informazione che possa assumere carattere lesivo dell'immagine del soggetto di cui si tratta. La Corte di Cassazione ha chiarito che il limite della continenza può ritenersi superato qualora le espressioni utilizzate "trasmodino nella gratuita aggressione" (Cass. pen., n.19960/2019) ovvero "in attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli" (Cass. pen., n.32862/2019. Si noti che questa seconda pronuncia addirittura riguardava il caso della satira, rispetto al quale il limite della continenza è interpretato più estensivamente). Le espressioni usate non devono mirare, pertanto, ad attaccare la persona o l'ente ma eventualmente la sua condotta o le idee espresse, incontrando anche tale limite insuperabile l'esercizio del diritto di critica, certamente di portata più ampia del diritto di cronaca.

Per le ragioni di seguito illustrate, il Collegio ritiene che non si possa dubitare del superamento della continenza verbale nel caso della pubblicazione in esame. In primo luogo, si noti che è principio consolidato della giurisprudenza quello secondo cui al fine di accertare il carattere diffamatorio di un articolo il giudice di merito non debba procedere ad una lettura atomistica della pubblicazione: quest'ultimo dovrà valutare "la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto" (Cass. civ., n. 9746/2000) e considerare non solamente il testo dello scritto, bensì anche "tutti gli ulteriori elementi – come ad esempio i titoli, l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche – che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione" (Cass. civ., n. 25717/2008; v. anche Cass. civ., 17198/2015;). Nel caso di specie, pertanto, l'analisi del Collegio ha ad oggetto, tanto il corpo dell'articolo, quanto i titoli e la tabella riportante i dati relativi al fatturato e agli utili. Orbene, la mancanza di continenza espressiva si ravvisa nell'attribuzione alla cooperativa Beta di una condotta (l'arricchimento con la "tratta dei neri") non soltanto moralmente riprovevole, bensì – come osservato dalla sua difesa in primo grado – anche illecita. Il titolo dell'articolo, nel riferirsi ad una "turpe speculazione"

nonché all'arricchimento dei "papponi" per mezzo della "tratta dei neri" è manifestamente destinato a suggerire al lettore l'illiceità della legittima attività di accoglienza svolta dalle cooperative menzionate nel prosieguo del testo e nella tabella. L'utilizzo del sostantivo "papponi", termine che notoriamente descrive coloro i quali illegalmente si arricchiscono per mezzo dello sfruttamento della prostituzione, non può che integrare un'offesa per la sua portata inequivocabilmente dispregiativa e scandalistica, per la stessa scelta di porre detta espressione in prima pagina e nel titolo a caratteri in grassetto, e non rientra invece – come sostenuto da parte appellante – nell'uso di toni "distaccati". L'intenzione di radicare nel lettore la convinzione che si tratti di attività contrarie alla legge è ulteriormente confermata dal corpo del testo, laddove l'autore dell'articolo, scrivendo della cooperativa OMISSIS, gestita dall'Autorità Giudiziaria romana, afferma che "Forse è un caso, ma non forse non lo è, che la sola coop di settore per cui i migranti non siano un business è quella su cui è strettissimo il controllo di legalità". Risulta chiara quindi l'attribuzione di illiceità al c.d. "business dei migranti", al quale si riferisce come occasione "colta al volo" dalle cooperative. I richiami alla vicenda di Mafia Capitale, e l'accostamento che ad essa viene compiuto, avvalorano poi la tesi qui prospettata. L'accusa di arricchimento ai danni della collettività, inoltre, è particolarmente lesiva della reputazione di parte appellata, in quanto la sua forma giuridica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) non permette la redistribuzione degli utili, dovendo questi essere interamente reinvestiti per lo scopo sociale da essa perseguito. Al contrario, i numerosi richiami nel testo al "giro d'affari" (o al "grande affare" o agli "affari straordinari") delle cooperative che operano per l'assistenza ai migranti univocamente riportano alla mente un profitto che le società cooperative hanno ottenuto in ragione della propria attività, di fatto tradendo i loro stessi scopi. È priva di pregio l'osservazione di parte appellante sul punto secondo cui l'articolo si sarebbe limitato a descrivere "attività legali ma ritenute ingiuste dal giornalista in quanto frutto di politiche governative non condivisibili". Qualora il testo si fosse riferito unicamente al lecito ottenimento – pur non condiviso – di fondi statali reinvestiti per fini sociali in conformità con la legge, non vi sarebbe stato alcun "arricchimento" né si comprenderebbe la necessità di utilizzare l'espressione di ben altro senso di "papponi" per indicare la condotta delle cooperative coinvolte nell'assistenza, tra le quali vi è anche Beta.

Sempre nell'ambito del secondo motivo d'appello, Alfa critica l'asserita sovrapposizione da parte del Giudice di prime cure degli elementi fondanti l'esercizio del diritto di critica con quelli inerenti l'esercizio del diritto di cronaca, nonché la mancata considerazione del contesto in cui le espressioni usate dal giornalista si inseriscono. La censura così articolata deve essere disattesa. Come in precedenza esaminato, l'esplicazione del diritto di critica richiede, come il diritto di cronaca, il rispetto del presupposto della continenza affinché possa

essere esercitato legittimamente. Conseguendo a ciò che, pur avendo la Corte di Cassazione statuito che il diritto di critica “non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi” (Cass. civ., n. 16506/2019; v. anche, ex multis, Cass.civ.n.2357/2018; Cass. civ., n. Cass. civ., n. 25420/2017; Cass. civ., n. 7847/2011), tale requisito deve essere comunque soddisfatto. Non appare dubitabile come le espressioni usate nel titolo in caratteri in grassetto per individuare il tema dell’articolo “I buoni che si arricchiscono con i migranti I bilanci delle cooperative e delle associazioni cattoliche fotografano gli enormi interessi che ruotano attorno all’accoglienza:fatturati milionari che da un anno all’altro si gonfiano e in diversi casi addirittura raddoppiano TURPE SPECULAZIONE Elenco dei papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri Nel 2016 fatturati milionari per Coop e associazioni cattoliche Rivolta sociale a Roma:cittadini assaltano centro d’accoglienza”, non rientrino nell’ambito della contenenza di una semplice critica giornalistica. Il messaggio, che le espressioni usate chiaramente veicolano, non è di semplice critica a iniziative non condivisibili, ma è di vero e proprio invito al disprezzo nei confronti di tutte le cooperative impegnate in quel determinato settore che da associazioni a sostegno dei migranti, vengono descritte come strumento organizzato per un loro sfruttamento di massa e per un arricchimento vergognoso. La stessa scelta di espressioni come papponi e tratta dei neri, evidenzia oltre ogni dubbio, come le cooperative, nella rappresentazione giornalistica, siano presentate come responsabili non solo di condotte censurabili, sotto un profilo di critica politica, ma di rilievo penale meritevoli di essere stigmatizzate e punite (quasi responsabili di induzione in schiavitù come il termine tratta suggerisce). L’ulteriore riferimento, sotto il titolo, ad episodi di rivolta sociale a Roma contro i centri di accoglienza, induce con un collegamento suggestivo e del tutto gratuito, a far credere al lettore che le cooperative che gestiscono centri di accoglienza con la loro attività causino addirittura disordini a livello sociale.

A fronte di tali emergenze, non ha valore dirimente la doglianza di parte appellante con riguardo alla necessità di interpretare le espressioni usate nell’ambito del contesto generale dell’articolo. La Suprema Corte ha ritenuto che quest’ultimo dovesse essere tenuto in particolare conto, ad esempio, nel caso di affermazioni pronunciate “nell’ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo” (Cass. pen., 32829/2019). Ivi, i presupposti del diritto di critica “assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte” (ibidem). Nel caso oggetto di causa, tuttavia, non è possibile individuare alcun contesto che legittimi l’utilizzo di espressioni così lesive e insultanti quale è “papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri”. Quanto rilevato dalla difesa di Alfa rispetto alla centralità del tema nel dibattito pubblico non vale a giustificare una diversa conclusione sul punto. Risulta dal tenore

dell'articolo come l'attenzione del lettore sia indirizzata non già affinché questi si formi una opinione negativa sulla gestione del denaro pubblico operata da alcune forze politiche, ma a ritenere che le associazioni in esame operino indistintamente con modalità approfittatrici alle spalle dei più deboli (i migranti) quando istituzionalmente dovrebbero svolgere attività assistenziale nel loro interesse, con danno del contribuente che indirettamente paga tale servizio. Il termine usato anche sul punto "lucro" e non "utili" appare funzionale ad incrementare ulteriormente un reazione di indignazione nei confronti delle cooperative, non essendo certamente ipotizzabile, come prospettato nell'impugnazione, come tale espressione sia da intendere come sinonimo di utile, proprio in quanto deve essere letta in collegamento con il titolo stesso dell'articolo e con il messaggio che esso chiaramente intende veicolare.

In ragione di quanto osservato, pertanto, la Corte rigetta il secondo motivo d'appello e conferma l'ordinanza gravata.

Con il terzo motivo Alfa censura sotto altro profilo per erroneità e contraddittorietà, la pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale. Assume, in particolare, che Beta non avrebbe prodotto alcuna prova a tal fine e richiede pertanto la rifusione delle somme versate ovvero, in subordine, la riduzione della quantificazione così come determinata dal Tribunale. La Corte ritiene che anche tale impugnazione non può essere accolta, per i motivi di seguito illustrati.

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, si è più volte statuito che "il danno all'onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (Cass. civ., n. 10596/2020; v. anche Cass. civ., n. 4005/2020 Cass. civ., n. 25420/2017; Cass. civ. n. 24474/2014). A ciò si aggiunga il principio secondo cui la prova del danno non patrimoniale "può essere fornita con ricorso al notorio" (Cass. civ., n. 13153/2017).

Il Giudice di prime cure, nel rispetto di quanto costantemente così statuito, ha correttamente ritenuto la natura di danno-conseguenza del pregiudizio non patrimoniale alla reputazione, arrecato alla Beta dal carattere diffamatorio dell'articolo. Ai fini del riconoscimento del risarcimento ha poi valutato in concreto "i danni causati all'attore, come allegati nel ricorso". Parte appellata, dinnanzi al Tribunale di Milano rilevava, in primis, come la condotta fosse caratterizzata da particolare gravità, in quanto attribuitiva di un "comportamento

delittuoso” (Ricorso ex art. 702 bis c.p.c., p. 14). In secondo luogo, allegava che un articolo pubblicato sulla prima pagina di un quotidiano nazionale tanto affermato quanto Alfa, nonché la pubblicazione del testo sul sito web del quotidiano e sulla pagina Facebook del vicedirettore e giornalista autore OMISSIS, necessariamente comportavano un “enorme potenziale di diffusione” (ibidem). A sostegno di quanto affermato, si deve evidenziare che la difesa della Beta ha prodotto i documenti attestanti il numero di copie vendute da Alfa nel mese di luglio 2017 (28.572 numeri; v. doc. n. 2, primo grado), il numero di utenti che al tempo seguivano la pagina Facebook di OMISSIS (32.926; doc. n. 6, primo grado) nonché la schermata della pagina Facebook “Lega Nord OMISSIS”, sulla quale l’articolo era stato condiviso in data 03.09.2017 (doc. n. 5, primo grado). La valutazione del caso di specie in coerenza con i principi stabiliti dalla Suprema Corte fa sì che si debba certamente ritenere che, al contrario di quanto affermato da Alfa e, Beta, producendo i dati relativi alla massiccia diffusione dello scritto, tra l’altro in un periodo dell’anno, quello estivo, durante il quale normalmente si ha più tempo per la lettura, coincidendo per molti con la pausa per le ferie, abbia adempiuto ai propri oneri, fornendo molteplici elementi univoci e concordanti per ritenere provato, anche in via presuntiva, il danno non patrimoniale alla propria reputazione.

Risulta, quindi, pacifica la circostanza secondo la quale, proprio in considerazione della natura del pregiudizio accertato, la quantificazione di esso debba essere necessariamente operata in via equitativa, secondo criteri di equità ragionata, (ex multis: Cass. civ., n. 21855/2019; Cass. civ., n. 13153/2017; Cass. civ., n. 25739/2014; Cass. pen., n. 9182/2007). In tema di danno da diffamazione la giurisprudenza di Legittimità ha, quindi, chiarito quali siano i parametri rilevanti ai quali commisurare la quantificazione, costituiti dalla “ natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese; (...) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale (...); il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all’interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato (...) [e] l’eco suscitata dalle notizie diffamatorie e le conseguenze sull’attività professionale e sulla vita dell’ente diffamato” (Cass. civ., n. 21855/2019), criteri che il Giudice deve esplicitare in motivazione (Cass. civ., n. 13153/2017).

Orbene, il Tribunale di Milano ha rispettato tutti i requisiti qui esposti, nella propria ordinanza: ha espressamente richiamato, tanto la natura del fatto attribuito a Beta, definendolo come “para-delittuoso”, quanto il rilievo al testo contenente le notizie diffamatorie voluto da Alfa, che ha infatti scelto di pubblicarlo in prima pagina “quasi fosse “la notizia del giorno”. La difesa della Beta ha, quindi, come in precedenza esaminato, ampiamente documentato la diffusività dell’articolo stesso

Avendo la difesa di Alfa, in subordine, criticato la decisione anche sotto il profilo della quantificazione operata dal Tribunale, prospettando come la portata eventualmente diffamatoria dell'articolo sia assolutamente contenuta, tale da poter essere qualificata di tenue gravità, la Corte ritiene di dover anche sul punto confermare la decisione impugnata che ha quantificato il danno nell'importo equitativo di euro 25.000,00.

Si rileva, infatti, che nella quantificazione il Tribunale si è correttamente attenuto ai criteri elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di Milano anche in tema di risarcimento del danno nell'ipotesi di diffamazione, nel tentativo di creare sul punto una omogeneità di decisioni.

Si deve infatti considerare che l'importo quantificato risulta esattamente in linea con quanto riportato, come valore medio, nelle Tabelle elaborate, tenuto conto del grado di diffusività della notizia, e di tutti i parametri in precedenza esaminati, dovendosi a riguardo valorizzare la stessa collocazione dell'articolo in prima pagina a caratteri in grassetto, proprio con riguardo alle espressioni più direttamente offensive, tenuto conto anche dell'elevato numero dei lettori del giornale di diffusione nazionale, nonché delle ulteriori forme di comunicazione impiegate nell'occasione, con la conseguenza che la liquidazione del danno nei termini indicati risulta del tutto congrua al caso di specie.

Le ragioni qui articolate giustificano, pertanto, il rigetto del terzo motivo d'appello.

Con l'ultimo motivo parte appellante critica la decisione anche con riguardo all'ordine di pubblicazione del dispositivo disposto dal Tribunale ex art. 120 c.p.c. Assume che tale sanzione, sommata alla liquidazione del danno, avrebbe carattere punitivo e non riparatorio e sarebbe, pertanto, del tutto sproporzionata.

La censura non può trovare accoglimento. L'ordine di pubblicazione del dispositivo ha natura di "sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro; ciò a differenza del risarcimento del danno per equivalente, che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi" (Cass. civ., n. 1091/2016; v. anche Cass. civ., n. 6226/2013). L'ordine è, quindi, rivolto alla tutela dell'"interesse generale a che non circolino nella collettività false rappresentazioni della realtà" (Cass. civ., n. 1091/2016). È proprio l'autonomia della sanzione discussa rispetto al risarcimento del danno, derivante dalle diverse finalità che i due istituti perseguono, che priva di fondamento le argomentazioni di parte appellante secondo cui il Giudice dovrebbe emettere o meno l'ordine di cui all'art. 120 c.p.c. a seconda del danno già liquidato. Inoltre, dovendosi tutelare l'interesse del pubblico a che non vengano diffuse false

rappresentazioni, appare puntuale l'osservazione della Cooperativa Beta secondo cui è proprio "la platea che ha inizialmente ricevuto la notizia (...) diffamatoria" (Comparsa di costituzione in appello, p. 16) a dover essere destinataria della decisione del Giudice intervenuta a ristabilire la corretta rappresentazione.

Sulla base di quanto esposto, il Collegio rigetta anche l'ultimo motivo d'appello e conferma in ogni sua parte l'ordinanza sul punto gravata.

Avendo a sua volta la difesa della Beta articolato appello incidentale con riguardo al capo dell'ordinanza che ha respinto la domanda da lei inizialmente svolta in tema di condotte di discriminazione, chiedendo in principalità, nel presente grado, che, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, la Corte, dichiari il carattere discriminatorio e/o molesto ai sensi dell'art 2 D.Lgs 215/2003 del comportamento tenuto da Alfa con la pubblicazione in esame, e confermi nel resto l'impugnata ordinanza, il Collegio ritiene di dover formulare solo alcune brevi valutazioni. L'impugnazione nei termini proposti deve essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse.

Non pare, infatti, dubitabile che, avendo la difesa di Beta ottenuto con l'accoglimento della domanda risarcitoria per l'accertata condotta diffamatoria posta in essere da Alfa, esattamente quanto richiesto anche con la domanda originaria, relativa all'accertamento della natura discriminatoria della condotta di Alfa e alla sua conseguente condanna al risarcimento, nessun concreto interesse sia ravvisabile per la parte, interamente vittoriosa in primo grado, a proporre, tale censura. Siffatta richiesta risulta, infatti, rivolta sostanzialmente, ad ottenere il medesimo risultato già conseguito, secondo una differente argomentazione, avendo in sintesi chiesto che, in alternativa, la Corte qualifichi la medesima condotta come discriminatoria, secondo una valutazione differente rispetto a quella fatta dal Tribunale.

Consegue a quanto esposto l'inammissibilità dell'impugnazione così articolata non potendo Beta, in ipotesi, ottenere con essa un "bene della vita" maggiore di quanto già a lei riconosciuto in primo grado e ritenuto soddisfacente .

In considerazione del rigetto dell'impugnazione principale e della dichiarazione di inammissibilità di quella articolata dalla difesa della Beta sussistono giusti motivi per compensare tra dette parti le spese del presente grado nella misura della metà, con condanna di Alfa, comunque, soccombente all'esito del giudizio valutato complessivamente, al pagamento della restante misura in favore di controparte, secondo i criteri di cui al DM 37 del 2018, tenuto conto dell'importo accertato e delle attività difensive svolte. Avendo le difese della Beta dichiarato di aver anticipato le spese si dispone la distrazione delle stesse direttamente in favore dell'avv. OMISSIS e dell'avv. OMISSIS



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano,  
seconda sezione civile,  
definitivamente pronunciando, così provvede:

**RIGETTA**

l'appello proposto da Alfa nei confronti di Beta;

**DICHIARA**

inammissibile l'appello proposto in via incidentale da Beta nei confronti di Alfa e per l'effetto

**CONFERMA**

integralmente l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Milano, sezione prima civile in data 13 giugno 2019;

**CONDANNA**

Alfa al pagamento delle spese processuali del presente grado di Beta nella misura della metà e pertanto lo condanna al pagamento di euro 1900,00 per compensi oltre contributo spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge da distrarsi direttamente in favore dei difensori avv. Omissis e avv. Omissis che hanno dichiarato di averle anticipate e non esatte;

**DICHIARA**

compensate tra le parti le spese processuali del presente grado nella restante misura della metà;

**DICHIARA**

la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale Alfa nonché da parte dell'appellante incidentale Beta dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n 228;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020;

Il Consigliere rel  
dott.ssa Omissis

Il Presidente

dott.ssa Omissis